



**REGIONE MARCHE**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

**Criteria e modalità attuative generali del  
Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale  
2023 – 2027**

**Intervento SRD13**

**Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.**

**Azione 1 - Investimenti produttivi agroalimentari per la competitività delle imprese**

**Azione 2 - Investimenti produttivi agroalimentari per l'ambiente**

## Sommario

1.	Criteri di ammissibilità dell'aiuto.....	3
1.1.	<i>Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti</i> .....	3
1.2.	<i>Criteri di ammissibilità dell'impresa</i> .....	3
1.2.1.	<i>Criteri di ammissibilità del progetto</i> .....	4
2.	Tipologie di investimento .....	7
3.	Spese ammissibili e non ammissibili.....	10
3.1.	<i>Spese ammissibili</i> .....	10
3.2.	<i>Spese non ammissibili</i> .....	12
4.	Criteri di selezione .....	13
5.	Importi e aliquote di sostegno .....	16
6.	Dotazione finanziaria .....	16

# 1. Criteri di ammissibilità dell'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

In caso di sostegno fornito anche attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nel successivo paragrafo 1.1.<sup>1</sup>

## 1.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono soggetti richiedenti le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in entrata inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà<sup>2</sup>.

## 1.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione delle domande deve:

- A) svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti.
- B) solo per investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà.
- C) Essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale).
- D) Essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A con codice ATECO inerente all'attività di trasformazione di cui al punto precedente;
- E) Avere almeno una sede operativa nella Regione Marche;
- F) non essere soggetta all'applicazione della cosiddetta "clausola Deggendorf", che esclude dal sostegno le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- G) avere la disponibilità dei terreni e fabbricati, sui quali intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (stabilità dell'operazione pari a 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili dalla data del decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo non inferiore a 13 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.
- H) Le imprese diverse da OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori devono essere concessionari del marchio QM o devono aderire ad uno dei seguenti sistema di qualità certificata: DOP, IGP, STG ed indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente

<sup>1</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR03 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>2</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR01 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31.

### 1.2.1. Criteri di ammissibilità del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,15 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 4;
2. essere cantierabile; la cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione della domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.), pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato durante l'istruttoria della domanda di sostegno, che le suddette comunicazioni non siano state contestate dall'organismo competente;
3. realizzare investimenti per un valore di spesa totale ammissibile non al di sotto di un importo pari a 100.000,00 euro<sup>3</sup>.
4. assicurare che i prodotti oggetto di trasformazione e commercializzazione rispettino i parametri di cui al paragrafo 5.1.2., nel caso di imprese diverse dalle OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori;
5. con esclusione dei progetti presentati da OP o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori, assicurare con la stipula di specifici contratti da presentare entro i termini della rendicontazione del saldo finale, che l'approvvigionamento di oltre il 50% della materia prima lavorata in termini di quantità, appartenga alle seguenti categorie: DOP, IGP, STG, prodotti contraddistinti dal marchio regionale QM ed indicazioni facoltative di qualità disciplinate dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1151/2012, limitatamente all'indicazione "prodotto di montagna" di cui all'art. 31. Il progetto prevede inoltre un impegno da parte del beneficiario ad approvvigionarsi delle suddette produzioni, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla prima annualità post investimento successiva alla data del saldo finale;
6. assicurare con la stipula di specifici contratti da presentare entro i termini della rendicontazione del saldo finale, che l'approvvigionamento di materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga per oltre il 50%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati compresi i soci delle cooperative agricole e delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano, per vincolo statutario, l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate<sup>4</sup>.

L'obbligo di stipulare i contratti sopra indicati, non si applica alle cooperative agricole e loro consorzi, nonché alle Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi della normativa nazionale oppure in corso di riconoscimento, i cui associati, per obbligo statutario debbano conferire materia prima aziendale. Il progetto prevede inoltre un impegno da parte del beneficiario ad approvvigionarsi delle suddette produzioni, per un periodo di almeno tre anni<sup>5</sup> a decorrere dalla prima annualità post investimento successiva alla data del saldo finale.

Per materia prima lavorata dagli impianti finanziati si intende tutta la materia prima lavorata dall'impresa di trasformazione, salvo le specifiche condizioni di seguito indicate:

- A) Le materie prime lavorate si intendono limitate al solo stabilimento oggetto di aiuto, qualora ricorra la condizione che il progetto oggetto di domanda sia dimensionato e finalizzato esclusivamente alla trasformazione e/o condizionamento delle materie prime lavorate in quello stabilimento;

<sup>3</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR09 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>4</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR07 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>5</sup> vedi Impegno IM03 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

B) Le materie prime lavorate si intendono limitate ai soli singoli impianti oggetto di aiuto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- Nel caso di finanziamento di linea/e di lavorazione e/o relativo allo stoccaggio, in fase istruttoria si definirà la capacità lavorativa potenziale, in relazione al periodo di lavorazione dell'impianto e la capacità di lavorazione unitaria della linea. La materia prima effettivamente lavorata o stoccata sarà quindi rapportata alla capacità lavorativa potenziale al fine della verifica del rispetto del parametro di oltre il 50% di cui ai punti 5 e 6 del presente paragrafo;

7. rispettare i criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. UE 2115/2021 di seguito riportati per ciascun settore; nella tabella vengono indicati i criteri di demarcazione e le procedure per evitare il rischio di doppio finanziamento coerenti con quanto indicato nel PSP. In particolare valgono le seguenti regole di demarcazione:

<b><u>Interventi settoriali</u></b> <b><u>ORTOFRUTTA PSP</u></b>	<b><u>INTERVENTI</u></b> <b><u>CSR</u></b>	<b><u>Demarcazione</u></b>
<b>ADVI1(47(1)(b))</b> - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoonosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro		Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.  Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale e gli ulteriori elementi informativi necessari alla verifica dell'assenza del doppio finanziamento.
<b>CLIMA(47(1)(i))</b> - azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi	<b><u>SRD13</u></b>	Sulla base di quanto indicato nel PSP, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale. Secondo quanto indicato nel D.M. n. 480166 del 29/9/2022 per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.  Regione Marche procederà inoltre alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili i CUAA delle aziende socie di OP/AOP del settore "ortofrutta" cui sono stati concessi eventuali contributi a valere di detto intervento settoriale.
<b>GREEN(47(2)(g))</b> - raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che		Al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento tra gli interventi GREEN e NOHAR e le misure SRA01 ACA 1 – Produzione integrata e SRA29- pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, il beneficiario che presenta la domanda a

<p>non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo</p> <p><b>NOHAR(47(2)(h))</b> – mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie</p>		<p>valere di GREEN e NOHAR non può ricevere, nella stessa annualità, il pagamento dell'intervento di produzione integrata (SRA01-ACA 1) e biologico (SRA 29) o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento.</p> <p>L'esclusione sarà garantita nell'ambito dei controlli eseguiti in fase istruttoria su SIAN.</p>
--	--	--

<u>Interventi settoriali VINO PSP</u>	<u>INTERVENTI CSR</u>	<u>Demarcazione</u>
<p><b>INWINE(58(1)(b))</b> - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura, escluse le operazioni pertinenti al tipo di intervento di cui alla lettera a), impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione</p>	<p><b>SRD13</b></p>	<p>Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione".</p> <p>Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01-SRD02-SRD13) riferiti al settore VINICOLO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima classificazione SIAN.</p> <p>In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore vinicolo e registrate nel sistema regionale SIAR.</p> <p>In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</p> <p>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferite al settore vinicolo, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI."</p>

<b>Interventi settoriali OLIVA PSP</b>	<b>INTERVENTI CSR</b>	<b>Demarcazione</b>
<b>INVRE(47(1)(a))</b> - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ricerca e metodi di produzione innovativi e sperimentali, nonché altre azioni	<b>SRD13</b>	<p><b>Fase di trasformazione</b></p> <p>Saranno finanziati esclusivamente con gli Interventi Settoriali progetti di natura collettiva proposti da OP/AOP, inerenti all'acquisto di beni mobili ed immobili (macchine, attrezzature, interventi strutturali, compresi quelli inerenti i centri di stoccaggio, ecc.).</p> <p>Sulla base di quanto indicato nel PSP, la demarcazione tra interventi settoriali e interventi sviluppo rurale inerenti il settore olivicolo sarà garantita dall'implementazione di uno specifico sistema di controllo sugli investimenti effettuato sui singoli CUAAs dei beneficiari degli interventi di Sviluppo Rurale e degli Interventi Settoriali. Regione Marche procederà alla richiesta all'organismo competente di rendere disponibili tutti i CUAAs delle aziende socie di OP/AOP del settore "olio di oliva e olive da tavola" e i dati inerenti gli eventuali contributi concessi a valere di detto intervento settoriale</p>

8. essere approvato dall'organo di amministrazione della ditta richiedente;
9. il progetto deve fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento<sup>6</sup>.

## 2. Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti di seguito riportati.

- <sup>7</sup>Gli investimenti realizzati:
  - realizzati da organizzazioni di produttori o da imprese di trasformazione che hanno più del 25% della quota societaria detenuta da un'organizzazione di produttori oppure
  - riguardanti prevalentemente prodotti di qualità certificata.

Inoltre gli investimenti devono perseguire una o più finalità delle Azioni 1 e 2, previste nell'ambito del presente intervento:

### Azione 1

- a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;

<sup>6</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR08 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>7</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR04 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

- b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,
- f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- h) apertura di nuovi mercati.

#### Azione 2)

Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

- Gli investimenti relativi a tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I<sup>8</sup>.
- Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato<sup>9</sup>.
- Nel caso di beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente, vale a dire per oltre il 50%, da soggetti terzi, compresi i soci delle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate<sup>10</sup>.
- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
  - a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250 KWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 Kwt;
  - b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino

<sup>8</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR05 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>9</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR02 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>10</sup> CR06 Tenuto conto che viene fornito un sostegno alla lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell'ambito dell'intervento SRD001 "Investimenti per la competitività delle aziende agricole".



risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km;

- c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.<sup>11</sup>
- nel caso di investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), devono essere stati assolti gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione<sup>12</sup>.
  - la costruzione, l'acquisizione, o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, escluso l'acquisto di terreni, fatta salva l'area su cui insistono i fabbricati esistenti e delle relative pertinenze, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto. L'acquisto di beni immobili esistenti è ammesso solo alle seguenti condizioni:
    - a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili esistenti è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo;
    - b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di sostegno;
    - c) il valore degli stessi non può superare il 70% del valore complessivo degli investimenti e non può comunque superare il valore determinato dall'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI);
    - d) Il valore delle superfici delle pertinenze, compresa l'area di sedime, che vengono ricomprese nel valore di stima dell'immobile oggetto di compravendita e incluso nel progetto, non potrà superare il 10% dei costi totali ammissibili per l'operazione proposta;
    - e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi;
    - f) almeno il 30% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili esistenti in questione. In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto d) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto;
    - g) in merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli immobili esistenti, oltre a quanto specificato al punto d), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei valori medi riportati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012);
  - l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti nuovi, compresi i programmi informatici, necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione, fino al valore di mercato del bene.
  - Limitatamente all'azione 1, sono ammissibili a finanziamento anche macchine, attrezzature e impianti usati. In questo caso, l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni:
    - a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati

---

<sup>11</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR12 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027

<sup>12</sup> Altri obblighi della scheda di intervento SRD13 del CSR Marche 2023-2027.

amministrative;

- b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a;
  - c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi. In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore somma tra il valore stabilito al punto b) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto;
  - d) in merito alla spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti e macchinari usati, oltre a quanto specificato al punto b), l'istruttoria si potrà avvalere anche dei prezziari di riferimento dei macchinari usati, qualora disponibili per la specifica tipologia, o di Perizia giurata di un soggetto terzo selezionato da appositi elenchi di tecnici esperti o CTU del Tribunale (come stabilito dalla Conferenza di Servizio del 29/11/2012 id.5656031 del 17/12/2012);
- l'acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati;
  - l'acquisto di brevetti, licenze, copyright, marchi commerciali, nel limite del 10% del totale degli investimenti di cui sopra;

Gli investimenti per la produzione di energia da biogas sono ammissibili se utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (ai sensi dell'art.13, lettera e) del Reg. (UE) 807/14<sup>13</sup>.

Le predette condizioni relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere dimostrate, all'atto di presentazione della domanda di sostegno;

Il rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'All. 2 al D. Lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;

Sono esclusi dal finanziamento:

- impianti ad energie rinnovabili se finalizzati a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.
- gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, su serre e quelli non integrati negli edifici e nelle coperture delle aree a parcheggio;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto che garantiscono un utilizzo inferiore al 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto.

## 3. Spese ammissibili e non ammissibili

### 3.1. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili<sup>14</sup>:

- a) le spese sostenute entro un massimo di 6 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e relative ad operazioni che non siano materialmente completate o pienamente

---

<sup>13</sup> Il Regolamento 2527/2022 stabilisce all'art. 1 che Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è abrogato con effetto dall' 1 gennaio 2023. Tuttavia, esso continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025 e alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore nell'ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

<sup>14</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR13 della scheda intervento SRD13 e paragr. 6.1.5 del CSR Marche 2023/2027

realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, fermo restando quanto sotto stabilito per le spese generali;

- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materialmente completati o pienamente realizzati prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Gli investimenti sono materialmente completati o pienamente realizzati:

- nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, alla data della dichiarazione di fine lavori inviata al Comune competente nei casi previsti;
- per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, alla data della fattura di saldo;
- nel caso di investimenti con applicazione metodologia UCS, alla data della comunicazione di fine lavori inoltrata alla SDA competente.

Il punto a) non si applica alle spese generali effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Sono ammissibili per entrambe le azioni le spese sostenute per investimenti riguardanti i prodotti dell'Allegato I del Trattato come prodotti in ingresso del ciclo di lavorazione:

**a) Immobili**

1. la costruzione di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;
2. ristrutturazione di immobili da adibire a trasformazione e commercializzazione compresi i lavori necessari e/o funzionali e/o finalizzati all'installazione di macchinari, di impianti tecnologici, di strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
3. ampliamenti degli immobili esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
4. investimenti finalizzati al risparmio energetico;
5. investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
6. investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia;
7. l'acquisto di immobili esistenti e relative pertinenze, alle condizioni specificate al cap. 5.2.1. del presente bando;
8. spese necessarie per il primo allaccio e/o il potenziamento rete elettrica, idrica, gas e fibra se funzionali e necessari agli investimenti fissi e mobili chiesti a contributo;

**b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)**

1. l'acquisto di macchine e impianti necessari alle operazioni di trasformazione e commercializzazione e le relative strumentazioni informatiche e software nuovi direttamente connesse a tali investimenti;
2. investimenti finalizzati al risparmio energetico;
3. investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e/o alla sicurezza del lavoro oltre i livelli minimi previsti dalla normativa di riferimento in materia se supportati da specifica relazione tecnica firmata da un professionista abilitato competente in materia.

**C) spese generali:**

- onorario per la relazione tecnico economica e per lo studio della sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- onorario professionale per la realizzazione di studi di fattibilità e per la progettazione degli investimenti;
- onorario per la direzione dei lavori e per il collaudo degli investimenti;

Le spese generali ammissibili sono quantificate nel rispetto delle percentuali massime sotto riportate considerando che, in nessun caso, l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto:

<i>Spese ammissibili</i>	<i>% massima ammissibile</i>
Spese tecniche progettuali per investimenti fissi.	8 %
Spese tecniche progettuali relative a beni strumentali mobili e per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.	3 %
Spese per acquisto di brevetti e licenze	10%
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>11%</b>

### 3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese pagate senza l'utilizzo del/i conto/i corrente/i dedicato.

Sono inoltre escluse le seguenti voci di spesa:

- 1) spese per interventi sovvenzionati in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 2115/2021;
- 2) spese per acquisto di terreni;
- 3) spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie e nazionali;
- 4) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- 5) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 6) spese finalizzate alla semplice sostituzione di impianti esistenti;
- 7) spese per investimenti relativi alla trasformazione di prodotti non presenti nell'Allegato I al Trattato come materia prima in ingresso, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 8) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- 9) spese per veicoli di qualsiasi tipo;
- 10) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento, compresi i materiali di consumo (es: imballaggi, sacchi, pedana, bancale, ecc...);
- 11) spese relative a beni che non trovano riscontro nel registro dei cespiti o nel libro inventari dell'impresa richiedente;
- 12) spese per lavori in economia;
- 13) onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali

- l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborati tecnici, perizie, relazioni, ecc.;
- 14) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
  - 15) spese generali relative agli investimenti immateriali;
  - 16) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
  - 17) Spese tecniche per la compilazione delle domande;
  - 18) spese bancarie e legali;
  - 19) interessi passivi;
  - 20) spese per investimenti effettuati in territorio non ricadente nelle aree dei comuni della Regione Marche;
  - 21) spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di esaustiva documentazione fotografica;
  - 22) spese per stipula di polizze fidejussorie;
  - 23) spese per opere relative ai punti vendita se non ubicati all'interno del perimetro di delimitazione del centro di trasformazione;
  - 24) spese non riconducibili ai prezzi delle opere pubbliche nei casi in cui in essi siano presenti le voci specifiche;
  - 25) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

#### 4. Criteri di selezione

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri:

<b>CRITERI DI SELEZIONE E PESI</b>	<b>PESO %</b>
A. Finalità specifiche perseguite dagli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento	<b>70%</b>
B. Caratteristiche del progetto di investimento	
B1. Livello di efficienza nell'uso dell'acqua	<b>15%</b>
B2. Peso relativo degli investimenti finalizzati alla produzione di energia	<b>15%</b>
TOTALE	

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

##### **A. Finalità specifiche perseguite dagli investimenti e comparti produttivi oggetto di intervento**

Gli investimenti considerati rilevanti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi trasversali del CSR sono indicati nella seguente Tabella:

Tipologia investimento	Cereali e foraggi	Settore vitivinicolo	Settore olivicolo	Settore ortofrutticolo	Carni bovine, suine ed ovicaprine	Lattiero caseario	Avi-cunicolo	Altri settori	Descrizione investimenti
Investimenti finalizzati all'innovazione e di prodotto e processo	3	3	3		3	3			Investimenti riguardanti uno specifico nuovo processo tecnologico con riferimento sia al prodotto in sé (ad es. nuovo prodotto, nuova formula, nuovi ingredienti, componenti particolari) sia all'aspetto (ad es. packaging, contenuto di servizio), con le seguenti finalità: 1. investimenti per adeguare il prodotto alle esigenze del mercato in termini di qualità; 2. miglioramento della salubrità del prodotto e produzione di alimenti funzionali; 3. investimenti che permettano di ottenere specialità destinate anche ad usi diversi da quello alimentare (cosmetico, farmaceutico, tecnologico, ecc.);
Investimenti destinati alla razionalizzazione ed al potenziamento dell'attività logistica	2	-	1	4	2	2	3	1	Logistica commerciale automatizzata, quali ad esempio: magazzini automatizzati (strutture e impianti di movimentazione e stoccaggio automatici, compreso specifico software)
Investimenti volti alla valorizzazione dei sottoprodotti, compreso il loro riuso nel ciclo produttivo aziendale	1	2	3	1	2	1	2	-	Investimenti riguardanti la valorizzazione dei sottoprodotti, compreso il loro riuso nel ciclo produttivo aziendale
Punti vendita aziendali	-	4	3	1	3	3	1	-	Punto vendita: Locali e attrezzature destinati alla vendita diretta in ambito aziendale delle produzioni realizzate in azienda
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti	4	4	1	2	4	4	2	-	Impianti di stoccaggio aziendali, quali ad esempio: 1. Silos, magazzini (per prodotti essiccati, farine, mangimi, ecc.); 2. Magazzino con Celle frigorifere; 3. Locali di stagionatura
Investimenti volti alla dotazione o al potenziamento delle produzioni successive alla prima Gamma	2	-	-	4	3	-	3	-	Impianti di per la produzione di lavorati di II, III, IV e V gamma, quali ad esempio: 1. Locali e attrezzature per preparazione di, surgelati, verdure lavate crude o cotte confezionate e pronte al consumo; 2. Locali e attrezzature per lavorazioni successive alla prima (tagli anatomici, fettine, ecc.)

Priorità	Codice	Punteggio
Rilevanza strategica	4	50,0
Alta rilevanza	3	37,5
Media rilevanza	2	25,0
Bassa rilevanza	1	12,5
Nessuna rilevanza	-	0

Ai fini della assegnazione del punteggio, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento della tipologia di investimento con il settore produttivo (punteggio 4, 3, 2, 1, 0). Il settore produttivo di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento proposto.

Il punteggio viene calcolato assegnando i diversi valori di punteggio della tabella sopra riportata in proporzione alle percentuali di investimento (in termini di spesa ammessa rispetto al totale, escluse le spese tecniche) per ciascuna categoria di priorità. Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 4 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 3 = 20%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 2 = 40%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 1 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 0 = 20%

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 0,1 \times 50 + 0,2 \times 37,5 + 0,4 \times 25 + 0,1 \times 12,5 + 0,2 \times 0 \Rightarrow 5 + 7,5 + 10 + 1,25 + 0 = 23,75$$

Punti

Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

## B. Caratteristiche del progetto di investimento

<b>B.1 Livello di efficienza nell'uso dell'acqua</b>	<b>Punti</b>
- Quota degli investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua, superiore al 30% del costo totale	1
- Quota degli investimenti finalizzati alla riduzione di almeno il 20% del consumo di acqua, compreso tra il 20% ed il 30% del costo totale	0,5
- Altri investimenti	0

<b>B.2 Peso relativo degli investimenti finalizzati alla produzione di energia</b>	<b>Punti</b>
- Quota degli investimenti realizzati con l'azione 2 superiore al 20% del costo totale del progetto	1

- Quota degli investimenti realizzati con l'azione 2 compreso tra il 10% e il 20% del costo totale del progetto	0,5
- Altri investimenti	0

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15**.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del bando.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento all'età del rappresentante legale.

## 5. Importi e aliquote di sostegno

E' stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 3.500.000,00 euro<sup>15</sup>.

L'intensità di aiuto è pari 50% della spesa ammissibile a contributo.

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale rispetterà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "Aiuti di Stato".

Nel caso di progetti riguardanti la trasformazione di prodotti allegato I del Trattato UE solo come prodotti in ingresso del processo di trasformazione, gli aiuti sono concessi in applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione, fatto salvo l'eventuale sostegno erogato a valere di strumenti finanziari di cui al Reg. (UE) 2021/2115 o da fondi PNRR;
2. è possibile il cumulo del sostegno di cui al presente bando, con aiuti con fondi nazionali o regionali;
3. in entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), per un determinato investimento il cumulo è possibile solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

## 6. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a 12.000.000.000 euro.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la

<sup>15</sup> vedi Criterio di ammissibilità CR10 della scheda intervento SRD13 del CSR Marche 2023/2027



disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.